

Regolamento di liquidazione parziale della Fondazione di previdenza

Indice

A. Scopo e contenuto

Art. 1 Disposizioni generali

B. Liquidazione parziale della Fondazione

Art. 2 Principi e condizioni

Art. 3 Liquidazione parziale della Fondazione

Art. 4 Decisione e informazione

Art. 5 Esecuzione e notifica

C. Entrata in vigore

Art. 6 Approvazione ed entrata in vigore

A. Scopo e contenuto

Art. 1 Disposizioni generali

1. In virtù degli articoli 53b e 53d LPP, degli articoli 27g e 27h OPP 2 e del regolamento di previdenza del Groupe Mutuel Previdenza (qui di seguito denominata la Fondazione), il Consiglio di fondazione emette il presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina le condizioni e la procedura per una liquidazione parziale della Fondazione. Le condizioni per una liquidazione totale o parziale della previdenza di aziende affiliate sono disciplinate in un regolamento distinto.

B. Liquidazione parziale della Fondazione

Art. 2 Principi e condizioni

1. In caso di liquidazione parziale della Fondazione, oltre al diritto alle prestazioni d'uscita regolamentari, esiste un diritto collettivo a una parte dei fondi liberi della Fondazione. Se il grado di copertura è inferiore al 100%, il disavanzo tecnico può essere detratto proporzionalmente dalle prestazioni d'uscita, a condizione che ciò non causi una riduzione dell'avere di vecchiaia LPP.
2. Le condizioni per la liquidazione parziale sono soddisfatte se:
 - a. il numero di persone assicurate attive diminuisce di oltre il 10% e se i capitali di previdenza diminuiscono di oltre il 10% nel corso di un anno civile. La diminuzione del numero di persone assicurate è calcolata paragonando il numero di persone assicurate all'inizio del periodo contabile determinante e quelle assicurate alla fine dello stesso (variazione netta), oppure
 - b. se uno o più datori di lavoro disdicono il contratto d'adesione dopo una durata di cinque anni, a condizione che tali disdette determinino l'uscita di almeno il 10% dei capitali di previdenza della Fondazione.

Art. 3 Liquidazione parziale della Fondazione

1. La data d'effetto della liquidazione parziale è il 31 dicembre dell'anno civile in cui le condizioni per una liquidazione parziale sono soddisfatte ai sensi dell'articolo 2. Tale data d'effetto è determinante per calcolare i fondi liberi o il disavanzo tecnico e per definire la cerchia di aziende affiliate da considerare nel piano di ripartizione.
2. Le seguenti basi sono utilizzate per determinare i fondi liberi o un disavanzo tecnico:
 - a. i conti annuali allestiti secondo le raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26;
 - b. il bilancio tecnico con indicato il grado di copertura determinato secondo l'articolo 44 OPP 2.
3. La Fondazione fa una distinzione tra:
 - a. gli affiliati rimanenti, composto dalle persone assicurate e dai beneficiari di rendite che rientrano ancora nel numero totale di persone assicurate della Fondazione al termine della liquidazione parziale;
 - b. gli affiliati uscenti, composto da assicurati e beneficiari di rendite che, al momento della liquidazione parziale, lasciano la Fondazione in conformità all'articolo 2.

Per determinare l'importo dei fondi liberi da attribuire ad ogni gruppo di affiliati si tiene conto dei capitali di previdenza e della proporzione in cui l'affiliato uscente ha contribuito alla costituzione dei fondi liberi.

La ripartizione dei fondi liberi tra gli affiliati in uscita è effettuata in proporzione ai capitali di previdenza degli assicurati e dei beneficiari di rendite alla data effettiva della liquidazione parziale e alla durata di affiliazione dell'assicurato, che è limitata a cinque anni.

Con il termine capitali di previdenza si intende l'avere di vecchiaia degli assicurati attivi e invalidi e la riserva matematica dei beneficiari di rendite. La durata d'affiliazione è determinata dal numero di anni che intercorrono tra l'ingresso dell'assicurato nella fondazione e la data di effetto della liquidazione parziale.

La ripartizione degli accantonamenti tecnici è effettuata secondo il metodo di finanziamento descritto nel regolamento sugli accantonamenti tecnici. Il diritto agli accantonamenti tecnici sussiste soltanto se sono trasferiti anche i rischi attuariali.

La ripartizione della riserva di fluttuazione dei valori è effettuata in proporzione agli impegni di previdenza e tenuto conto della proporzione in cui gli affiliati uscenti hanno contribuito alla sua costituzione.

In caso di modifica di almeno il 5% dell'attivo o del passivo tra la data di riferimento per l'allestimento del bilancio di liquidazione parziale e la data di trasferimento dei fondi, il Consiglio di fondazione adegua di conseguenza i fondi liberi, gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione dei valori da trasferire.

4. Si parla di uscita collettiva quando più assicurati attivi, ma almeno 20 assicurati interessati dalla liquidazione parziale, vengono trasferiti, insieme, nello stesso istituto di previdenza. Le altre uscite sono considerate uscite individuali.
5. I fondi liberi sono versati collettivamente con gli accantonamenti tecnici e la riserva di fluttuazione dei valori. I fondi liberi spettanti agli affiliati rimanenti sono conservati dalla Fondazione senza essere distribuiti.
6. Se i conti annuali e il bilancio tecnico della Fondazione presentano un disavanzo tecnico, questo è attribuito ai componenti degli affiliati uscenti e rimanenti in proporzione agli averi di vecchiaia degli assicurati attivi alla data di effetto della liquidazione parziale.

La parte di disavanzo assegnata agli affiliati uscenti è detratta dai loro capitali di previdenza, a condizione che ciò non contribuisca a ridurre l'averi di vecchiaia LPP.

La parte di disavanzo attribuita agli affiliati rimanenti è contabilizzata presso la Fondazione, senza che venga distribuita individualmente.

Se la prestazione d'uscita è già stata trasferita senza riduzione, l'assicurato o il beneficiario è tenuto a restituire l'eccedenza.

Sulla base della relazione di liquidazione parziale dell'esperto autorizzato della Fondazione, la Fondazione può rinunciare a una riduzione se ha un grado di copertura di almeno il 95% e se quest'ultimo non viene ridotto in modo significativo dopo il pagamento delle prestazioni di libero passaggio non ridotte.

Art. 4 Decisione e informazione

1. Il Consiglio di fondazione deve constatare i presupposti della liquidazione parziale. Deve in particolare determinare le circostanze che hanno condotto alla liquidazione parziale, l'ammontare dei fondi liberi o del disavanzo tecnico e il piano di ripartizione conformemente all'articolo 3 capoverso 3. Tali elementi sono definiti per iscritto sotto forma di decisione del Consiglio di fondazione sulla liquidazione parziale.
2. La Fondazione informa gli assicurati, direttamente o tramite le commissioni amministrative delle aziende affiliate, a tempo debito e in modo esaustivo, sulla liquidazione parziale e sul diritto che hanno di consultare, presso la sede dell'istituto di previdenza, per 30 giorni dalla notifica dell'informazione, il bilancio commerciale determinante, la perizia attuariale e il piano di ripartizione. Le contestazioni fondate contro le disposizioni previste devono esse-

re formulate per iscritto al Consiglio di fondazione entro i 30 giorni accordati per esaminare i documenti. Se i reclami non possono essere risolti, sono sottoposti all'autorità di vigilanza per una decisione.

3. Un qualsivoglia diritto ai fondi liberi è effettivo solo alla scadenza del termine di reclamo, se non è stato inoltrato alcun reclamo o, in caso di ricorso, dopo che la controversia sia stata giuridicamente risolta.
4. Gli assicurati e i beneficiari interessati hanno il diritto di far verificare all'autorità di vigilanza competente le condizioni, la procedura e il piano di ripartizione e di esigere una decisione in merito.

La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale ai sensi dell'articolo 53d capoverso 6, rispettivamente dell'articolo 74 LPP, entro 30 giorni dalla sua notifica.

Art. 5 Esecuzione e notifica

1. Dopo aver notificato l'informazione e una volta conclusa la risoluzione di eventuali reclami, il piano di ripartizione può essere attuato.
2. L'organo di controllo conferma l'esecuzione regolamentare della liquidazione parziale nell'ambito del suo rapporto annuale ordinario. Tale conferma è allegata ai conti annuali.
3. L'interesse dovuto sugli importi derivanti dalla ripartizione che intercorre tra la data d'effetto della liquidazione e la data dell'effettivo versamento corrisponde al tasso d'interesse per la retribuzione delle prestazioni di libero passaggio in vigore alla data d'effetto della liquidazione.

C. Entrata in vigore

Art. 6 Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento relativo alla procedura in caso di liquidazione parziale è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 11 dicembre 2018 ed entra in vigore con l'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza competente secondo l'articolo 53b LPP.
2. Il presente regolamento può essere modificato o abrogato in qualsiasi momento tramite decisione del Consiglio di fondazione. Il Consiglio di fondazione sottopone il presente regolamento e le eventuali modifiche all'autorità di vigilanza competente per conoscenza e approvazione.

Martigny, lì 11 dicembre 2018

Gruppe Mutuel Previdenza

La Presidente:
Karin Perraudin

Il Vicepresidente:
Patrick Varone